

comunicare al Consiglio non appena possibile e al più tardi entro un mese. In tal caso, la Commissione differisce di due mesi al massimo, a datare da questa comunicazione, l'applicazione delle decisioni da essa adottate. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione differente entro il termine di due mesi.

Articolo 9

Il Regno Unito, d'intesa con la Commissione, adotta le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata pubblicità ai contributi accordati in virtù del presente regolamento.

Articolo 10

La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

Doc. COM(83) 734 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 dicembre 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, conformemente alla direttiva 72/464/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/877/CEE ⁽²⁾, il passaggio da una tappa di armonizzazione alla successiva è deciso dal Consiglio su proposta della Commissione;

considerando che la seconda tappa di armonizzazione, avviata a norma della direttiva 77/805/CEE del Consiglio ⁽³⁾, scade il 31 dicembre 1983;

considerando che i criteri particolari da applicare nel corso di una terza tappa sono contenuti in una proposta di direttiva della Commissione ⁽⁴⁾; che il Consiglio non ha ancora deliberato su questa proposta;

considerando che, pertanto, è necessaria una nuova proroga della seconda tappa; che un periodo di un anno appare sufficiente per permettere al Consiglio di deliberare sul proseguimento dell'armonizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 72/464/CEE, la data del 31 dicembre 1983 è sostituita con quella del 31 dicembre 1984.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 338 del 20. 12. 1977, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. C 264 dell'11. 10. 1980, pag. 6.